CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE Insieme all'arbitrato è l'istituto introdotto dalla riforma come alternativa ai processi

Il pool ricuce gli strappi in società

Ai nastri di partenza dopo i decreti attuativi di luglio - L'avvio del procedimento richiede l'iniziativa di una delle parti

Ai blocchi di partenza gli organismi di conciliazione per le controversie societarie. Obiettivo: una rapida ed efficace definizione stragiudiziale delle vertenze. La riforma del 2003 ha posto infatti in possibile alternativa al nuovo processo societario gli istituti dell'arbitrato e della conciliazione stragiudiziale, nell'intento, da un lato, di offrire ai singoli soggetti coinvolti una via più snella per la definizione delle possibili controversie e, dall'altro, di alleviare il carico di lavoro sempre crescente delle aule di giustizia.

Conciliazione stragiudiziale. Introdotta dall'articolo 38 del decreto n. 5/03, che ha previsto l'istituzione di un apposito registro nel quale dovranno essere iscritti gli organismi deputati a gestire un tentativo di conciliazione. La disciplina attuativa è giunta con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004, che hanno provveduto all'istituzione del registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione tenuto presso il ministero della Giustizia, dettando nel contempo i criteri per la relativa iscrizione nonché la disciplina del procedimento, e determinando anche le indennità spettanti agli organi.

A questo nuovo istituto sono stati collegati significativi incentivi fiscali: l'articolo ha infatti previsto l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti del procedimento di conciliazione nonché l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di conciliazione entro il limite di valore di 25mila euro.

Un beneficio di tipo processuale è stato inoltre introdotto con l'articolo 40 del medesimo provvedimento, che equipara l'istanza di conciliazione alla domanda giudiziale ai fini prescrizionali, nel senso che anche l'istanza di conciliazione interrompe la rilevanza del decorso del tempo ai fini della prescrizione (articolo 2943 del Codice civile).

Al Tribunale l'omologa delle «chiusure» positive

Il procedimento. La conciliazione deve svolgersi garantendo l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico da parte del conciliatore. La legge ne ha previsto l'inizio su richiesta formulata dalle parti che, nell'ambito del tentativo, sono tenute a indicare la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali sono disposte a conciliare.

Laddove la conciliazione non riesca, il conciliatore si limita a darne atto nel verbale formulando una proposta sulla quale le parti sono chiamate a esprimersi. Se invece la conciliazione va a buon fine, il conciliatore provvede alla redazione di un separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal medesimo, nel quale vengono espressi i termini dell'accordo e che, sempre su richiesta di parte, può essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale competente per luogo.

In virtù dell'omologazione, previo il semplice controllo della regolarità formale da parte dell'organo giurisdizionale a cui è inibito di sindacare l'accordo sul piano sostanziale, il verbale di conciliazione diviene titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Producendo, quindi, i medesimi effetti di una sentenza.

PAGINA A CURA DI
LUIGI FERRAJOLI

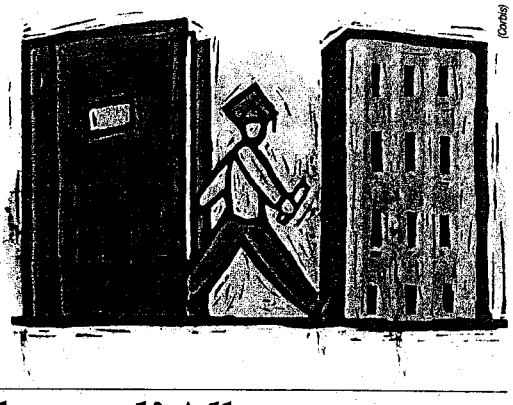
(Contis)

Professionisti / A giorni il modello per l'iscrizione

In rete il facsimile per l'Albo

Gli organismi dotati dei requisiti di «professionalità ed efficienza» che vogliano esercitare la funzione conciliativa dovranno presentare domanda al responsabile ministeriale dell'albo, in conformità a un modello standard che verrà a breve pubblicato su Internet. Alla domanda vanno allegati il regolamento di procedura e la tabella dei compensi e indennità (Dm 223/2004).

L'Albo. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda; da qui la necessità di individuare modalità che assicurino la certezza del ricevimento. Verrà comunque concessa al richiedente la possibilità di inoltrare in un secondo momento, ma per una volta solo, un'eventuale integrazione dell'originaria domanda corredata da eventuali ulteriori allegati. In tal caso però, la norma prevede l'interruzione del termine entro cui la verifica della documentazione si deve concludere, termine che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione. Decorso inutilmente questo termine senza che il responsabile abbia provveduto, il decreto attuativo prevede l'iscrizione di diritto del richiedente.

Una volta ottenuta l'iscrizione, l'organismo o l'ente di conciliazione sono tenuti a comunicare tempestivamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi per i quali l'iscrizione è stata concessa. Sono tenuti a trasmettere al responsabile del registro il verbale della conciliazione conclusasi con esito positivo. Su istanza di parte, provvede lo stesso responsabile della tenuta del registro alla trasmissione del verbale di conciliazione al presidente del Tribunale competente ai fini dell'omologazione.

Un rendiconto annuale al ministero di Giustizia

Nessun rifiuto. Ottenuta l'iscrizione nel registro né l'ente, né l'organismo, né il conciliatore designato possono — se non ricorrendo un giustificato motivo —, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta. Gli organismi di conciliazione, ogni anno dal secondo anno di iscrizione, devono trasmettere al ministero della Giustizia il rendiconto della propria gestione. I poteri di sospensione sono riservati al responsabile della tenuta del registro che vi provvede in presenza di notizie o eventi che, qualora conosciuti o accaduti, avrebbero impedito l'iscrizione e, in secondo luogo, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione cui gli organismi sono tenuti. La cancellazione è disposta se non sono stati svolti almeno 5 procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio e nel caso di violazioni gravi e reiterate.

Decisioni «doc»

Le caratteristiche degli enti e del contenzioso

I SOGGETTI

- **Onorabilità.** Non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; non aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
- **Professionalità.** Partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione (in via transitoria si prevede l'applicazione dei criteri elaborati dall'Unione italiana delle Camere di commercio per il corso di conciliazione di livello base, con durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 di pratica e 4 per la valutazione); professori universitari in discipline economiche o giuridiche; professionisti iscritti ad albi professionali in discipline economiche o giuridiche con anzianità di iscrizione di almeno 15 anni; magistrati in quiescenza.

LE CONTROVERSIE

- **Rapporti societari.** Accertamento, costituzione, modifica o estinzione di un rapporto societario; cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative; trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente a oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; patti parasociali e accordi di collaborazione (articolo 2341-bis).
- **Intermediazione finanziaria.** Intermediazione mobiliare da chiunque gestita; servizi e contratti di investimento, compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari; vendita di prodotti finanziari, compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio; contratti di borsa.
- **Controversie bancarie.** (Dl 1° settembre 1993, n. 385) Controversie promosse da una banca nei confronti di un'altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o Camere di commercio.

Requisiti / Enti pubblici, privati e CdC

Tutte le informazioni per selezionare i candidati

Gli organismi di conciliazione sono enti pubblici o privati con garanzie di serietà ed efficienza. Il regolamento attuativo n. 222/04 definisce la conciliazione come servizio reso da soggetti diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto, finalizzato a dirimere le liti insorte o che possano insorgere fra le parti.

Decisioni non vincolanti. Il conciliatore svolgerà questa funzione senza comunque rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari. La procedura ha carattere facoltativo: inizia previa istanza congiunta ovvero anche di una sola delle parti e si conclude, in caso positivo, con verbale di conciliazione al quale si può attribuire il carattere di titolo esecutivo. Il legislatore ha richiesto maggiori indicazioni per gli enti privati. Infatti, per accedere al registro per gli enti pubblici basta la mera annotazione dei nominativi dei conciliatori, per gli enti privati è invece obbligatoria anche l'indicazione dei nominativi dei soci, associati, dipendenti, amministratori e rappresentanti. Ulteriore distinzione riguarda le Camere di commercio che con semplice domanda sono iscritte nel registro degli organismi di conciliazione (essendo tra i soggetti che hanno maturato le più significative esperienze analoghe).

I requisiti. Per gli altri organismi pubblici o privati, invece, è richiesta la verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza dei richiedenti, con particolare riguardo alla forma giuridica dell'ente o dell'organismo, al suo grado di autonomia, alla compatibilità della sua attività con l'oggetto sociale o lo scopo associativo, alla trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, alle garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento delle funzioni. In ogni caso, il responsabile è tenuto alla verifica dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori nonché di specifici requisiti di onorabilità.

I conciliatori. Sono tenuti a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a svolgere il servizio in esclusiva, pena sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti e per i professionisti iscritti ad albi. Gli organismi di conciliazione dovranno adottare un proprio regolamento di procedura da allegare alla domanda di iscrizione nel registro. Il regolamento, ispirato ai principi di informalità, rapidità e riservatezza del procedimento di conciliazione, deve contenere alcuni dati obbligatori fra cui l'indicazione del luogo ove si svolgerà la conciliazione, delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico e in ogni caso deve prevedere che il procedimento possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato di un'apposita dichiarazione di imparzialità. Il che conferma l'attenzione che il legislatore ha posto nella ricerca di soggetti che alla conciliazione possano fornire le più adeguate garanzie.

Tariffe misurate

Questi contenuti rispetto a un ordinario processo di cognizione o anche a un procedimento sommario o cameralle in materia societaria (Dm 223/2004 articolo 4) le indennità tariffarie andranno determinate in relazione al valore della controversia. Valore a sua volta ancorato secondo le tabelle forniture del Codice di procedura civile anche le parti sono tenute a indicare nella domanda di conciliazione. Essendo distinguere tra organismi di conciliazione di diritto pubblico e privato. Per questi ultimi, infatti, il provvedimento si limita a indicare i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità, riservando dunque massima libertà in ordine alla determinazione, salvo ovviamente l'ok del ministero al momento dell'iscrizione del registro. Quanto agli enti pubblici di diritto pubblico, il regolamento stesso prevede l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità. Per principio generale l'indennità va intesa come comprensiva delle spese di avvio del procedimento e delle spese di conciliazione.